Ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso consente al contribuente di sanare spontaneamente le violazioni commesse, mediante il pagamento di una **sanzione ridotta**. In particolare, il contribuente che intende regolarizzare l'omesso o insufficiente versamento di un tributo deve provvedere a versare:

- l'importo dovuto e non versato (o versato in misura insufficiente)
- l'importo della sanzione ridotta
- l'importo degli interessi moratori, calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera

Termini, scadenze ed applicazione

Il contribuente che non abbia provveduto al versamento del diritto annuale entro i termini di legge, o, per le uove iscrizioni, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione o annotazione, o di apertura di unità locale, può usufruire dell'istituto del ravvedimento:

- **entro 30 giorni** dalla violazione (ravvedimento breve) versando:
- l'importo del diritto annuo dovuto
- gli interessi di mora calcolati al tasso legale
- la sanzione pari al **3,75%** del tributo
- **dal 31° giorno ed entro un anno** dalla violazione (ravvedimento breve) versando
- l'importo del diritto annuo dovuto
- gli interessi di mora calcolati al tasso legale
- la sanzione pari al 6% del tributo

Per le imprese già iscritte, in alternativa al ravvedimento "breve" è possibile versare con la maggiorazione dello 0,40% (da sommarsi al tributo stesso) entro 30gg dal termine ordinario di versamento.

La data della violazione coincide con il termine per il versamento del dovuto; se il versamento relativo all'iscrizione di una nuova impresa o ad una nuova unità locale di impresa già iscritta non viene effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda/denuncia, aggiungere 30 giorni alla data di protocollo della domanda.

Il pagamento va effettuato mediante il **modello F24** (modello ordinario) compilando la **sezione IMU e altri Tributi Locali**, indicando il **codice ente AO** e l'anno di riferimento del diritto dovuto, con l'utilizzo dei seguenti codici: **3850 per il tributo 3851 per gli interessi 3852 per le sanzioni**.

Il **Ravvedimento** può essere anche **calcolato e pagato** cliccando su questo LINK **[1]**

Contatti

Ufficio Diritto Annuale **[2]**

Unità organizzativa Ufficio Diritto Annuale
IndirizzoReg. Borgnalle, 12 - Aosta
Telefono0165 573068
PECregistro.imprese@ao.legalmail.camcom.it
Orari
Referenti:
Dirigente: Dott.ssa Katia Butelli
Segreteria: Maria Grazia Audisio

Ultima modifica: Giovedì 20 Maggio 2021

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina? Select rating Nessun voto

Rate

Source URL: https://www.ao.camcom.it/it/diritto-annuale/ravvedimento

Collegamenti
[1] https://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/IT/dira.htm#headers
[2] https://www.ao.camcom.it/it/contatto/ufficio-diritto-annuale